

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/114 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2020****che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Armenia e il Vietnam**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) Il regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime di accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non debbano beneficiare dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione è tenuta a riesaminare l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati in base ai criteri stabiliti all'articolo 4 del regolamento di cui sopra.
- (4) Il regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello stato del paese in relazione all'SPG. Pertanto l'SPG dovrebbe vigere ancora un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
- (5) L'Armenia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2018, 2019 e 2020. Non possiede più i requisiti per beneficiare dello stato di paese beneficiario dell'SPG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (6) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+») ai paesi beneficiari dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ è stabilito nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (7) Cessando di essere un paese beneficiario dell'SPG a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'Armenia dovrebbe anche cessare di essere paese beneficiario dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È pertanto opportuno escludere l'Armenia dall'allegato III di tale regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

